**ARTICOLO 52 L.R. 62/2018 (CODICE DEL COMMERCIO):**

**SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA**

**Art. 52**

***Attività temporanea***

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’[[Sito esterno](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art70)articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art70) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[[Sito esterno](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106#art1-com2-let2)articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106#art1-com2-let2)).

2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all’[[Sito esterno](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117#art35)articolo 35 del d.lgs. 117/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117#art35), dalle associazioni pro-loco di cui all'[articolo 16 della l.r. 86/2016](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016;86&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art16) o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'[[Sito esterno](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241#art19bis)articolo 19 bis della l. 241/1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241#art19bis), da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’[[Sito esterno](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117#art70-com2)articolo 70, comma 2, del d. lgs. 117/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117#art70-com2), l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e alla notifica di cui all’articolo 48, comma 3.

5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.

8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.